



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 16/06/2025, n. 989: Requisiti di ordine generale. Cause di esclusione non automatica. Illecito professionale grave. L'art. 98 D. Lgs. n. 36/2023 ha tipizzato le ipotesi e i mezzi di prova della fattispecie. Plurime risoluzioni consensuali possono essere equiparate alla risoluzione per grave inadempimento normativamente prevista.

Il T.A.R. Veneto si è espresso sulla non ammissione della ricorrente ad un sistema di qualificazione ex art. 162 D.lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante aveva ritenuto integrata la causa di esclusione non automatica di cui al combinato disposto degli articoli 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3 lett. c), del D.lgs. n. 36/2023, ravvisando, in particolare, il "grave illecito professionale" nella ritardata consegna delle forniture e nella conseguente risoluzione, sebbene consensuale, di alcuni precedenti contratti d'appalto.

La Sezione ha ritenuto legittimo il giudizio negativo - ampiamente discrezionale - in ordine all'affidabilità professionale del ricorrente, valorizzando un'interpretazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici orientata dal principio del risultato di cui all'art. 1 D.lgs. n. 36/2023, in forza del quale l'attività della P.A. deve essere funzionale al



perseguimento del risultato dell'affidamento del contratto e, quindi, anche della sua esecuzione con la massima tempestività.

In quest'ottica, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la conclusione di plurime risoluzioni consensuali da parte dell'operatore economico, dopo la contestazione di un significativo ritardo nell'esecuzione di precedenti affidamenti, potesse ritenersi "comparabile" alla risoluzione per inadempimento, espressamente considerata dal legislatore all'art. 98 del D.lgs. n. 36/2023, che ha tipizzato le ipotesi di illecito professionale e i mezzi di prova adeguati a dimostrarle. Questo perché, in relazione alla fattispecie di cui al co. 3 lett. c) (*"condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto ... che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale"*), il successivo co. 6 lett. c) ha, per l'appunto, qualificato come idonee a comprovarne l'esistenza non solo *"l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno"*, ma anche le *"altre conseguenze comparabili"*. Dunque, ad avviso del Collegio, le predette risoluzioni, per quanto consensuali, avendo alla base il fatto storico del grave ritardo nell'esecuzione del contratto da parte del ricorrente, potevano ritenersi equiparabili, sul piano delle conseguenze, a delle risoluzioni per inadempimento e, di conseguenza, sussumersi nell'ipotesi del grave illecito professionale di cui al succitato art. 98 D.lgs. n. 36/2023.

[Consulta la sentenza](#)